

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2846 del 13/06/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Minerbio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 349 PG n°21739 del 19/02/2015 relativa alla società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Vecchia n° 7/A B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2928 del 12/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Minerbio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 349 PG n°21739 del 19/02/2015 relativa alla società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc per lo stabilimento sito in comune di Minerbio, via Ronchi Vecchia n° 7/A B

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc per lo stabilimento ubicato nel comune di Minerbio, via Ronchi Vecchia n° 7/A B che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁴.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 349 PG n° 21739 del 19/02/2015.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Minerbio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°349 PG n° 21379 del 19/02/2015

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc, c.f. 00402500375 e p. iva 00508021201, avente sede legale e stabilimento in comune di Minerbio, via Ronchi Vecchia n° 7/A B ha presentato in data 18/07/2018⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per il sito produttivo che svolge attività di tostatura, torrefazione, lavorazione e confezionamento frutta secca.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera. Successivamente con documentazione inviata in data 11/09/2018¹⁰ è pervenuta la valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel settembre 2018. Con la stessa documentazione integrativa l'azienda dichiara che gli scarichi idrici generati dallo stabilimento hanno come recapito finale la fognatura consortile del consorzio FO.SCA.

In data 08/03/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹.

In data 22/03/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Minerbio¹² in merito alla

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/16857 del 19/07/2018, **pratica SINADOC n° 25513 del 2018**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Minerbio ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°349 PG n° 21379 del 19/02/2015

¹⁰ Integrazioni agli atti con PGBO/2018/20987 del 11/09/2018

¹¹ Agli atti di ARPAE con PG n° 38364/2019

¹² Parere agli atti di ARPAE con PG n° 46230/2019

valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Minerbio riportato in allegato B al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc
comune di Minerbio – via Ronchi Vecchia n° 7/A B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di tostatura, torrefazione, lavorazione e confezionamento frutta secca svolta dalla società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc nello stabilimento ubicato in Comune di Minerbio, via Ronchi Vecchia n° 7/A B, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: PRALINATRICE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: TOSTATURA F2

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-tot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: TOSTATURA F3

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-tot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: ASPIRATORE RAFFREDDAMENTO

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: TOSTATURE B4 B3 B8

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-tot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: TOSTATURA B5

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-tot)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: ASPIRATORE RAFFREDDAMENTO

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: TOSTATURA FORNO F4

Portata massima 3900 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-tot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: ASPIRATORE RAFFREDDAMENTO

Portata massima 2700 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: ASPIRATORE RAFFREDDAMENTO

Portata massima 3500 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a celle metalliche

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: ASPIRATORE RAFFREDDAMENTO

Portata massima 9000 Nm³/h
Altezza minima 9,5 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: TOSTATURA (B9 – B10 - B11) RAFFREDDAMENTO E VAGLIATURA

Portata massima 9000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-tot) 50 mg/Nm³
di cui aldeidi totali 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO F3

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO F2

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO F4

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06, in quanto non sono superate le potenzialità termiche nominali complessive degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd), della parte I dall'allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI E10 - E19

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 282 comma 1 in quanto non è superata la soglia delle potenzialità termiche nominale complessiva degli impianti termici civili nello stabilimento pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E22 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.06.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E6, E7, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E18, E20, E21 ed E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

**SACCHETTI E CALZONI di Calzoni Claudio &C Snc - comune di Minerbio – via Ronchi Vecchia
n° 7/A B**

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico espresso dal comune di Minerbio Prot n° 3870 del 21/03/2019 di seguito riportato, con le seguenti prescrizioni:

- sia installato un impianto di aspirazione e filtraggio con contributo sonoro in opera pari o inferiore a quelli indicati nella relazione previsionale di impatto acustico (pag.9) denominata “documento acustico”;
- sia depositato, in sede di messa a regime del nuovo impianto, attestazione, tramite verifica acustica sperimentale, del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Minerbio, 21 marzo 2019

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia E.R.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Sede di Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

Rif. ARPAE – P. SINADOC n. 25513/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59; Ditta SACCHETTI E CALZONI DI CALZONI CLAUDIO & C. s.n.c. per l'impianto sito in Minerbio, Via Ronchi Vecchia n. 7/A-B. - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi. Matrice aria e rumore.

Parere istruttorio

Con riferimento alla nota rif. SUAP 17641/2018, e all'istanza in oggetto presentata dalla Ditta SACCHETTI E CALZONI DI CALZONI CLAUDIO & C. s.n.c. con sede legale in Via Ronchi Vecchia n. 7/a-7/b in Minerbio, alla luce anche del parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale Distretto di pianura, prot. 3300 del 11/03/2019, si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Minerbio, i seguenti pareri/nulla osta:

Servizio Urbanistica

Lo stabilimento interessato posto in Via Ronchi Vecchia n. 7/a-7/b , ricade in area avente le seguenti destinazioni urbanistiche previste dal P.S.C. e dal R.U.E. vigenti:

P.S.C. : ambito "ASP_B – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale"

R.U.E. : ambito "ASP1.1 – ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso d'attuazione"

L'attività prevalente è "attività di torrefazione, tostatura, lavorazione e confezionamento di frutta secca e cereali", attività compatibile con il succitato ambito urbanistico.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Servizio Ambiente – matrice aria e rumore

Visto il parere di ARPAE Distretto di Pianura emesso in data 07/02/2019, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, per le matrici di aria e rumore, a condizione che vengano rispettate le indicazioni e i limiti ivi riportati.

Cordiali saluti,

ISTRUTTORE TECNICO
ing. Giacomo Soddu

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE¹

¹ ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.